(È approvato.)

Dopo aver votati questi articoli, ritorniamo al punto in cui è rimasta ieri la discussione, cioè all'articolo 20.

Ma prima di darne lettura, prego ancora la Commissione di dichiarare se gli articoli che voleva aggiungere dopo l'articolo 19, siano stati da essa concretati onde metterli in discussione.

Se non erro, la Commissione ha formolato un articolo che non porta ancora il numero d'ordine, ma che trovo scritto tra gli emendamenti dell'ultima edizione che venne distribuita.

Ne do lettura:

« Art. Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera del mese precedente. »

Questo verrebbe dopo l'articolo 19.

CORSI. Verrebbe dopo l'articolo 19; però vi è una variazione da fare. Ecco come dovrebbe dire; dopo le parole: « la tassa sarà stabilita in ragione di una media giornaliera, » queste altre: che sarà da determinarsi colle norme del regolamento. »

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo articolo della Commissione che dovrebbe essere collocato dopo l'articolo 19.

« Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione di una media giornaliera da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite con regolamento. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

CORSI. In quanto alla collocazione di quest'articolo o credo che sarebbe meglio di lasciare in facoltà della Commissione di metterlo nel posto che crederà più opportuno.

PRESIDENTE. Leggo l'altro articolo aggiuntivo in questi termini:

« In difetto della denunzia, di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerebbe a termini dell'articolo 15, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verificazione sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo di lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale. »

GIORGINI, *relatore.* Invece d'*incorrerebbe*, si dovrebbe dire *incorrerà.*

PRESIDENTE. Credo però che anche qui bisogna tenere in sospeso il numero d'ordine.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 20. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, n° 1827.

« Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio. »

Su quest'articolo l'onorevole Antonini propone di annullare il secondo comma relativo alla confisca, e di ammettere un articolo addizionale dopo l'articolo 20, così concepito:

« Le Commissioni comunali o consorziali, di cui è cenno nell'articolo 9, dovranno riunirsi una volta almeno ogni bimestre, e dare completamente evasione, per quanto loro spetta, ai reclami e alle altre pratiche in corso. »

Il deputato Antonini ha facoltà di parlare.

ANTONINI. L'applicazione dell'articolo 22 della legge sulle tasse governative al macinato importerebbe niente meno che la confisca del mulino. Ora, io credo questa disposizione ingiusta, lesiva della proprietà, nonchè inutile e contraria all'ordine pubblico.

Ingiusta e lesiva della proprietà, perchè i mulini generalmente non sono proprietà del mugnaio, ond'è che la confisca si eseguirebbe sulla proprietà dei terzi; inutile poi, perchè mi pare che provvedano sufficientemente a tutelare l'interesse delle finanze gli articoli 17, 18, 19 e poi anche gli articoli 12, 13 e 15.

Occorre inoltre avvertire che la confisca dei mulini e la conseguente chiusura di essi sarebbero a danno non solo degli esercenti, ma anche delle popolazioni le quali debbono servirsi di quei mulini, e sarebbero costrette di portare il loro grano ad opifizi alcune volte assai più lontani. E ben a ragione l'onorevole Sella, parlando ieri della questione d'ordine pubblico inerente al macinato, paragonava i mulini ai forni comunali. La chiusura di questi opifizi è tal cosa che, a mio avviso, non dovrebbe mai essere sanzionata con una legge, molto meno poi come pena al mugnaio.

Per tutte queste ragioni, a me pare che sia bene sopprimere il secondo comma che stabilisce la confisca.

PRESIDENTE. La Commissione intende di dire il suo avviso sull'emendamento presentato dall'onorevole Antonini all'articolo 20?

CORSI. La Commissione respinge ambidue gli emendamenti dell'onorevole Antonini. Quanto al primo, col quale si vorrebbe levare la disposizione che toglie di uso le macine in caso di macinazione non dichiarata, debbo dire che essa è coerente alle disposizioni generali della legge doganale. Si sa che chi opera una contravvenzione alla legge doganale in certi casi è sot-